

SENTENZA N.

R.G. 645/2007

SENT. N° 8083/09
REP. N° 6621/09

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII CIVILE**

In persona del Giudice Unico dott.ssa Agata Buttarelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al N. 645/2007 R.G.
promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) elettivamente domiciliato
in via Reali 48-Paderno Dugnano, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Bellanca
che lo rappresenta e difende;

attore opponente

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])
elettivamente domiciliato in via m. Gioia 55- Milano, presso e nello studio dell'avv.
Vittoria Sulla che lo rappresenta e difende;

convenuto opposto

avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI.

I procuratori delle parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle
conclusioni di seguito allegati alla udienza del 10/12/08.

SVOLGIMENTO

Con atto di citazione notificato in data 27/07/06 il sig. [REDACTED], premesso di essere proprietario di una unità immobiliare nel Condominio di [REDACTED] Bresso (MI), proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 28061/2006 emesso dal Tribunale di Milano e dichiarato immediatamente esecutivo, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 2.600,40 oltre interessi e spese legali. Chiedeva preliminarmente la sospensione dell'esecuzione provvisoria e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

A fondamento dell'opposizione il sig. [REDACTED] esponeva: che non gli era stato notificato l'avviso di convocazione all'assemblea avente all'o.d.g. l'approvazione del consuntivo della gestione in oggetto, né il consuntivo stesso, né il verbale di assemblea; di aver sempre provveduto al pagamento di quanto dovuto per spese ordinarie e straordinarie; di non essere a conoscenza dei lavori straordinari svolti dal Condominio e di cui si chiedeva il pagamento e, pertanto, chiedeva al Tribunale di accertarne la mancata esecuzione. A titolo di risarcimento danno per il disagio avuto, il sig. [REDACTED] chiedeva inoltre € 1.000,00.

Si costituiva il Condominio [REDACTED] Bresso (MI) chiedendo il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande proposte dall'opponente, contestando in fatto e in diritto le pretese avversarie ed esponendo: che il decreto ingiunto era stato emesso a seguito di approvazione assembleare del consuntivo esercizio 1/01/04 – 31/01/04 e relativo riparto da cui emergeva un debito di € 2.600,40 a carico del sig. [REDACTED] di aver trasmesso all'opponente il consuntivo per cui è causa unitamente ai solleciti di pagamento.

Radicatosi il contraddittorio il Giudice, all'udienza del 3/10/2007, concedeva termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., riservandosi sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dall'opponente.

All'udienza del 14/02/08, presenti le parti personalmente, l'attore riconosceva il debito e si impegnava a pagare la somma complessiva di € 4.576,24 (di cui € 2.600,00 per sorte capitale, € 752,24 per spese legali, € 1.224,00 spese legali per il procedimento di opposizione) secondo il piano di rientro concordato tra le parti e riportato in verbale.

La causa veniva rinviata al 30/06/08 per verificare l'avvenuto adempimento.

Tale impegno veniva, tuttavia, disatteso dall'opponente e il Giudice, senza necessità di seguito istruttorio e senza concedere la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 10/12/08 per le precisazioni delle conclusioni.

Espletato tale incombenza la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVAZIONI

Il decreto ingiuntivo de quo è stato emesso ai sensi dell'art. 63 disp. di att.c.c.. per spese condominiali regolarmente approvate e non pagate.

Il 1° co. del cit. art. 63 concede all'amministratore un mezzo rapido, sicuro ed efficace per il recupero dei contributi dovuti dai singoli condomini sulla base dello stato di ripartizione delle spese approvate dall'assemblea. Tale mezzo è rappresentato proprio dal decreto di ingiunzione di cui il legislatore, nel rispetto delle esigenze economiche dell'ente condominiale, ha stabilito l'immediata esecutività nonostante opposizione.

Solo in presenza del "fumus boni iuris", non riscontrato nel caso di specie, il Giudice può concedere la sospensione dell'esecutività del decreto (Cass. Sez. Un. n. 4421/2007).

Come ripetutamente affermato dalla S.C., in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp.att. c.c. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente può far valere solo questioni riguardanti l'efficacia della delibera. *"Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per*

sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere" (Cass. Sez. Un. n. 4421/2007).

Venendo quindi a detta verifica, la documentazione prodotta dal Condominio [redacted] con il ricorso per decreto di ingiunzione è prova dell'esistenza di delibera assembleare, assunta l'11/04/05, di approvazione del consuntivo gestione esercizio 1/1/04 - 31/12/04 e relativo piano di riparto e preventivo 1/01/05 - 31/12/05, nonché prova dell'efficacia della stessa non essendo stata neppure impugnata dall'opponente (doc. 1 e 2 fasc. opposto).

Sulla base del suddetto bilancio e relativo riparto, il Condominio di [redacted] [redacted] ingiunge all'opponente il pagamento della somma di € 2.600,40. L'opponente non ha fornito la prova di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione corrispondente al pagamento delle spese, anzi all'udienza del 14/02/08 l'opponente, riconosciuto il proprio debito verso il Condominio, si impegnava a pagare in base ad un piano di rientro concordato tra le parti, per poi disattendere detto impegno.

Tanto premesso, l'opposizione proposta deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo di cui è causa confermato.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3.246,00 (di cui € 40,00 per spese, € 1.086,00 per diritti, € 2.120,00 per onorari) oltre rimborso forfetario come da tariffa professionale, C.P.A e I.V.A. di legge.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epigrafe, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

4/17

- 1) conferma il decreto ingiuntivo n. 28061/06 e condanna il sig. [REDACTED] al pagamento in favore del Condominio [REDACTED] Milano, della somma di € 2.600,40 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo oltre spese del procedimento monitorio.
- 2) Condanna il sig. [REDACTED] alla rifusione in favore del Condominio di [REDACTED] Bresso delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.246,00 oltre rimborso forfetario come da tariffa professionale, C.P.A. e I.V.A. di legge.

Così deciso in Milano in data 22/06/2009

Il Giudice

Dott.ssa Agata Buttarelli

